



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIURAOODRVE/UFF.III/ 11881/C7A

VENEZIA, 29 agosto 2011

AI DIRIGENTI degli UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
DEL VENETO
L O R O S E D I

AI DIRIGENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
di ogni ordine e grado –
LORO SEDI

e, p.c.

AI RAPPRESENTANTI REGIONALI delle OO. SS. –
L O R O S E D I

AL SITO INTERNET U.S.R.

SEDE

OGGETTO: a.s. 2011/12–Direttive regionali per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA. C.M. n. 6635 del 10 agosto 2011 – D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.

Al fine di organizzare in maniera ordinata ed omogenea le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato, si forniscono le seguenti direttive, che tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo), nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 (regolamento supplenze personale ATA), nonché nella C.M. prot. n. 6635 del 10 agosto 2011, consultabile nella rete INTRANET.

In merito alle predette indicazioni operative è stata fornita, in data 29 agosto 2011, la prescritta informativa ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali.

PERSONALE DOCENTE

PIANO DELLE DISPONIBILITÀ PROVINCIALI

Premesso che, con riferimento all'art. 28 del CCNL 29.11.2007, per cattedra si intende il posto ad orario intero e precisamente:

-per la scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali;

-per la scuola primaria: 24 ore settimanali(di cui di programmazione);

-per la scuola secondaria di 1° e 2° grado: 18 ore settimanali,

come di consueto, il piano delle disponibilità a carattere provinciale, da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, è costituito da:

- cattedre intere, costituite all'interno della medesima istituzione scolastica;
- cattedre intere tra più scuole (c.d. cattedre orario esterne);
- spezzoni residui, superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte di codesti Uffici.

Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono da considerare cattedre intere, e come tali da retribuire, se disponibili per supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, anche quelle costituite in organico di diritto, e confermate in organico di fatto, con orario leggermente inferiore alle 18 ore e comunque non inferiore alle 15, a causa dell' impossibilità, in relazione alla consistenza degli spezzoni disponibili nella stessa scuola, di raggiungere l'orario di cattedra.

Non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non abbiano contribuito a costituire cattedre orario esterne.

RM. direttiva supplenze a.s.2011.12 .

1

USR VENETO –Direzione Generale – Ufficio III (Riva di Biasio 1299 -30135 Venezia)

Tel.041 2723127/130/131/132 – fax 041 2723118 – e –mail ufficio3.veneto@istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

CRITERI per la COSTITUZIONE di CATTEDRE ORARIO ESTERNE

Gli Uffici Scolastici territoriali, nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

Si evidenzia che gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore possono essere abbinati ad altri spezzoni solo se la somma delle ore raggiunge l'orario di cattedra.

Si consiglia inoltre di costituire il maggior numero possibile di cattedre esterne, consentito dall'applicazione dei criteri sopra riportati, in modo da limitare il numero degli spezzoni isolati.

SPEZZONI RESIDUI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Come è noto alle SS.LL., l'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 131 del 13.6.2007 prevede che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre, siano "restituite" ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell'art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, dopo la conclusione delle operazioni di supplenza a livello provinciale le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto.

Pertanto tali ore, se residue dopo la formazione delle cattedre esterne, non devono essere coperte mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI

a) Scelta cattedre, spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - Scuola secondaria di 1° e 2° grado

Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:

- una cattedra intera (interna all'istituto oppure tra due o più istituti);
- un singolo spezzone (superiore a 6 ore);
- un raggruppamento di 2 spezzoni, superiori alle 6 ore, proposto dall'Ufficio Scolastico territoriale;
- di abbinare 2 spezzoni residui, superiori alle 6 ore, non già abbinati e non costituenti cattedra;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

- di modificare gli eventuali raggruppamenti formati da spezzoni superiori alle 6 ore, non costituenti cattedra, già proposti dall'U.S.T.
- Non è consentito, invece, modificare le cattedre orario esterne.

Nell'ipotesi di abbinamento di spezzoni non già proposti insieme dall'UST o di modifica di quelli non costituenti cattedra già abbinati, deve essere tenuto in considerazione il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

b) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola infanzia.

Eventuali abbinamenti tra spezzoni nella scuola dell'infanzia saranno disposti esclusivamente dalle SS.LL., sentiti i Dirigenti Scolastici per accertarne la compatibilità oraria.

Agli aspiranti pertanto sarà possibile scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall'U.S.T.

Non sarà consentito quindi abbinare due spezzoni non già precedentemente aggregati dall'UST, essendo già stata accertata l'incompatibilità tra gli orari delle scuole coinvolte.

c) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola primaria

Relativamente alla scuola primaria le SS.LL. terranno in considerazione eventuali segnalazioni dei dirigenti scolastici in merito a problemi di incompatibilità oraria tra spezzoni residui della propria scuola con spezzoni di altre scuole.

Qualora non vengano segnalate tali incompatibilità, le SS.LL. possono abbinare tali spezzoni per formare posti ad orario completo tra più scuole.

Gli spezzoni isolati, non abbinati dalle SS.LL., possono comunque essere accorpati dagli aspiranti in modo tale da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

d) Part-time.

Com'è noto l'art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part-time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza, in questo caso il Dirigente scolastico, che ha la facoltà di rigettare l'istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

Per tale motivo, agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, non sarà consentito in sede di convocazione scegliere una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole, ma scegliere posti interi, in quanto la competenza a valutare e decidere nel merito è del dirigente scolastico al quale dovranno rivolgersi per ottenere il regime orario ridotto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 39 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, possono essere costituiti rapporti part-time nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva provinciale della classe di concorso o posto di riferimento e che, di norma, l'orario part-time deve essere pari al 50% dell'orario a tempo pieno previsto per le varie tipologie di scuola tenendo conto, nella scuola secondaria, della consistenza degli spezzoni indivisibili, al fine di assicurare l'unicità del docente ai sensi di quanto disposto dal citato art. 39, 3° comma del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Tale orario part-time potrebbe pertanto non ammontare esattamente al 50% dell'orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.



COPERTURA POSTI ACCANTONATI PER IMMISSIONE IN RUOLO DOCENTI INSERITI A PETTINE IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO VALIDE PER A.S.2010/11 IN ESECUZIONE ORDINE COMMISSARIO AD ACTA

I posti accantonati per i docenti suindicati saranno coperti dai Dirigenti scolastici, con contratti "fino all'avente titolo", mediante scorrimento delle graduatorie di circolo/istituto.

Tali posti, in numero pari ai docenti inseriti a pettine in esecuzione delle ordinanze del Commissario ad acta in posizione utile per la nomina in ruolo, saranno quelli residuati dopo la scelta degli aspiranti a supplenza inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

COPERTURA CATTEDRE E ORE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria che non è stato possibile attribuire ai docenti titolari e/o in servizio nella scuola e nemmeno coprire con aspiranti neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche individuati mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall'art.7, comma 8 del D.M. n. 131 del 13.6.2007 per insegnare tale lingua, saranno restituiti ai Dirigenti scolastici e coperti dai Dirigenti medesimi, mediante stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche, utilizzando le graduatorie di circolo e istituto.

EFFETTI ACCETTAZIONI – RINUNCE – MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO ABBANDONO DEL SERVIZIO

Si ritiene utile richiamare gli effetti previsti dal D.M. n. 131/2007 nonché dalla C.M. n. 6635 del 10 agosto 2011, per ognuna delle tipologie di comportamento suindicate:

a) Accettazione

L'accettazione, in forma scritta e senza riserve, di una proposta di assunzione, effettuata personalmente o tramite persona munita di delega, anche in caso di delega al Dirigente dell'UST o al Dirigente scolastico della "Scuola Polo", comporta l'impossibilità di accettare altre proposte di assunzione da graduatorie ad esaurimento, per lo stesso o per altro insegnamento.

E' fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 3,5° comma del D.M. 131/2007, esclusivamente prima della stipula del contratto, di rinunciare alla nomina fino al 30 giugno 2012, già accettata, per accettare una successiva proposta di nomina per supplenza fino al 31 agosto 2012, per lo stesso o altro insegnamento.

b) Rinuncia

La rinuncia scritta ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comporta l'impossibilità di accettare eventuali altre proposte, per disponibilità sopravvenute, per lo stesso insegnamento.

Consente invece di accettare proposte di assunzione per altri insegnamenti.

E' consentito lasciare una supplenza temporanea conferita dal Dirigente scolastico per accettare una nomina fino all'avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

Il personale che non è già in servizio per supplenza temporanea fino al termine delle lezioni e oltre, ha facoltà, fino al 30 aprile 2012, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro fino al termine delle lezioni e oltre.

E' consentito lasciare la supplenza conferita sulla base delle graduatorie d'istituto per accettarne altra conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

c) Mancata assunzione in servizio



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

La mancata assunzione in servizio, dopo l'accettazione, effettuata anche mediante delega, comporta l'impossibilità di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di circolo e istituto, per il medesimo insegnamento.

d) **Abbandono del servizio**

L'abbandono del servizio comporta l'impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di circolo/istituto, per tutti gli insegnamenti.

DIVIETO RIFACIMENTO OPERAZIONI

Si richiama l'attenzione su quanto precisato all'art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 in base al quale l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Pertanto le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del citato DM n. 131/2007.

IPOTESI DI RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI ai sensi art. 3, comma 5 D.M. n. 131 del 13.6.2007.

Come già evidenziato al paragrafo "accettazione" l'art. 3, 5° comma, del D.M. 131/2007, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8.2012, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8.2012, per il medesimo o diverso insegnamento.

COMPLETAMENTO D'ORARIO

L'art. 4 del D.M. 131/2007 e l'art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di posti durata annuale, come previsto dall'art. 3, comma 5 del DM n.131/2007, hanno diritto al completamento sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa ed altre classi di concorso.

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d'istituto.

Conservano comunque titolo a completare l'orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.

Il completamento d'orario per coloro che hanno scelto uno spezzone pur essendo disponibili anche posti interi non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

Si ribadisce infine che gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto part-time non devono essere tenuti in considerazione per il completamento d'orario.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

OBBLIGO ACCETTAZIONE POSTI SOSTEGNO ASPIRANTI ABILITATI/SPECIALIZZATI TRAMITE CORSI SPECIALI D.M. 9/2/2005 N. 21

Si rammenta che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione per alunni disabili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.

La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno equivale pertanto anche a rinuncia su posto comune e comporta l'impossibilità di nomina su tale ultima tipologia di posto, tranne che non si tratti di insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM 21/05.

ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 12 marzo 1999 n. 68 (INVALIDI E ORFANI)

Si ritiene utile mettere in evidenza le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette.

- 1) Innanzitutto è necessario verificare, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le nomine in ruolo disposte per l'a.s. 2011/12, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% - Orfani e categorie equiparate - coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/98 - : 1%), distinte per tipologia di personale e nella scuola secondaria per classi di concorso, non siano sature;
- 2) si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi + orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti interi disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;
- 3) le SS.LL., una volta determinato il numero di posti da destinare ai riservisti, effettueranno le nomine in proporzione alle percentuali previste dalla legge n. 68/99 che prevede per gli invalidi il 7% e per gli orfani l'1%;
- 4) la graduatoria ad esaurimento, deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/99 (sentenze della Corte di Cassazione - in particolare sentenza sez. lavoro n. 19030 dell'11.9.2007 - richiamate dal MIUR nelle istruzioni operative - Allegato A - punto A.7 - al DM n. 74/2011 relativo alle nomine in ruolo per l'a.s. 2011/12).

Gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili. Nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza.

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

PERSONALE A.T.A

PIANO DELLE DISPONIBILITÀ PROVINCIALI

Il piano delle disponibilità provinciali comprende:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

- i posti ad orario intero: posti vacanti fino al 31.8.2012 e posti solo di fatto disponibili, di durata fino al termine delle attività didattiche (30.6.2012) compresi quelli derivanti dall'aggregazione di più spezzoni residuati dalla scelta di part-time, nonché quelli relativi a frazioni orario autorizzate in organico di fatto, se compatibili;
- gli spezzoni residuati dalla scelta dell'orario part - time da parte del personale ATA, nonché quelli, conseguenti l'autorizzazione di ulteriori posti in organico di fatto assegnati alle scuole, da parte degli UST, in maniera frazionata e non aggregabili in quanto incompatibili.

COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

L'art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola, prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nello specifico, tale articolo prevede che possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale entro il limite del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA.

Prevede inoltre che l'orario del posto part-time non può essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno. Di conseguenza i contratti part-time, entro il limite del 25% soprarichiamato, potranno essere stipulati per un orario pari ad almeno 18 ore settimanali.

Tuttavia l'art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part -time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza, in questo caso il Dirigente scolastico, che ha la facoltà di rigettare l'istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

Per tale motivo, agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part time, non sarà consentito in sede di convocazione scegliere una porzione di posto intero disaggregando tali posti, ma scegliere posti interi, in quanto la competenza a valutare e decidere nel merito è del dirigente scolastico al quale devono rivolgersi per ottenere il contratto in regime di part- time .

COSTITUZIONE POSTI INTERI DERIVANTI DA PART-TIME O DA AGGREGAZIONE DI FRAZIONI DI POSTO AUTORIZZATE ALLE SCUOLE, IN ORGANICO DI FATTO, IN MANIERA FRAZIONATA

Analogamente ai precedenti anni scolastici, è possibile costituire posti interi utilizzando più disponibilità derivanti da part-time o da frazioni di posti assegnate alle scuole in aggiunta all'organico di diritto.

Nel merito si forniscono le seguenti indicazioni:

- i posti ad orario intero derivanti dall'abbinamento di due frazioni residue devono essere costituiti prioritariamente all'interno della stessa istituzione scolastica;
- gli abbinamenti devono essere determinati dall'UST, **solo dopo avere accertato la compatibilità oraria** e di tipologia (orizzontale, verticale) sentiti i dirigenti scolastici interessati, anche se trattasi di frazioni orarie presenti nella stessa scuola.
Nel caso in cui non vi sia compatibilità, non si procederà alla costituzione di posti interi.
- I posti costituiti da aggregazione di due frazioni residue, una volta accertata la compatibilità oraria e di tipologia, potranno essere costituiti tra non più di due scuole, abbinando preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part-time (orizzontale/verticale) e alla medesima tipologia di istituzione scolastica, secondo il



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto.

ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 68/99 (INVALIDI- ORFANI E CATEGORIE EQUIPARATE AGLI ORFANI))

Per le assunzioni da disporre a favore dei beneficiari delle categorie protette, si rinvia integralmente a quanto specificato per il personale docente.

^^^^

TIPOLOGIA DI POSTI SU CUI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ANNUALE (FINO AL 31 AGOSTO 2012) E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (30 GIUGNO 2012) PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 131/2007 e dal DM n.430/2000 si procede alla copertura dei posti, in relazione alla loro diversa tipologia :

- con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto 2012) per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti, cioè privi di titolare, costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti e dalle successive operazioni (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, nomine in ruolo);
- con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2012) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove (in comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc) o in aspettativa per mandato parlamentare, amministrativo, esonero sindacale, per coniuge all'estero, dottorato ricerca ecc. per l'intera durata dell'anno scolastico e comunque fino al 30 giugno 2012, nonché per la copertura delle cattedre e posti costituiti in organico di fatto per aumento del numero delle classi.

Parimenti si procede con la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore residue inferiori all'orario di cattedra o a posto intero.

GESTIONE OPERAZIONI TRAMITE "SCUOLE POLO" E DELEGA SOTTOSCRIZIONE ATTI INDIVIDUAZIONE DESTINATARI CONTRATTI A T.D.

Com'è noto l'art. 9, comma 19 della legge 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, ha fissato al 31 agosto il termine entro il quale gli Uffici territorialmente competenti devono concludere le operazioni di loro competenza, compresa l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante utilizzo delle graduatorie provinciali. Le convocazioni avviate dagli UST prima del 1° settembre potranno concludersi entro il 3 settembre 2011.

Dal 1° settembre l'individuazione e la nomina dei predetti destinatari è di competenza dei Dirigenti scolastici.

Premesso quanto sopra, qualora le SS.LL. continuino ad avvalersi della sperimentata professionalità delle scuole "polo", in ragione della consistenza e complessità delle procedure che si svolgono in più sedi e riguardano un consistente numero di aspiranti, potranno procedere a delegare i dirigenti delle scuole "polo" alla sottoscrizione delle proposte di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato, limitatamente alle operazioni che si svolgeranno entro il 31 agosto p.v..



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

Le eventuali operazioni che dovessero iniziare oltre tale data, rientrano invece, come già precisato, nella competenza dei dirigenti scolastici che, pertanto, non necessitano di delega da parte dei dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali.

Si raccomanda alle SS.LL. di adoperarsi affinché, nell'affidare la gestione delle operazioni riguardanti più classi di concorso e/o tipologie d'insegnamento ai dirigenti dei poli scolastici, sia garantito il più possibile, agli aspiranti inclusi in più graduatorie, di avere il quadro completo delle disponibilità nello stesso polo.

Ciò anche al fine di snellire le predette operazioni ed evitare interruzioni per assumere notizie presso altri poli.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota, anche mediante pubblicazione nei rispettivi siti web.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si fa presente che, con successiva nota, saranno fornite indicazioni per l'effettuazione dei controlli, previsti dal D.lgs 165/2010, sulle certificazioni mediche che hanno dato titolo alla riserva dei posti

Si ringraziano le SS.LL. e il personale di codesti Uffici per l'indispensabile e preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE REGG.
F.to Daniela Beltrame

RM/